

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 123/CSA- RIUNIONE DEL 12 APRILE 2018

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Nicolò Schillaci-
Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB FONDI S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOLE ANGELO RAFFAELE SEGUITO GARA RACING FONDI/PAGANESE DEL 8.4.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 192/DIV del 10.4.2018]

Con reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza dell'11.04.2018, munito di richiesta di procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 36 bis comma 7 C.G.S., la S.S. Racing Club Fondi ha impugnato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al proprio calciatore Nolè Angelo Raffaele dal Giudice Sportivo con la motivazione: "per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara, dopo essere stato ammonito".

La società reclamante, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta ascritta al Nole dal Giudice di prime cure non poteva essere qualificata come irrispettosa e, quindi, sanzionata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a), essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso ad una decisione arbitrale.

La società, pertanto, chiedeva, in via principale, l'annullamento della sanzione stante la tenuità e la non volontarietà della condotta posta in essere dal proprio tesserato.

In via subordinata la riduzione ad 1 solo giornata.

Venivano allegare, infine, altre decisioni della Corte nei riguardi di altri calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, erano stati sanzionati allo stesso modo.

Le argomentazioni illustrate dalla soc. Racing Fondi in ordine al comportamento tenuto dal Nolè nei confronti del Direttore di gara, risultano prive di pregio. Infatti gli episodi contestati all'incoltato risultano provati dal rapporto arbitrale, atto a cui l'art. 35 l.1. del C.G.S. attribuisce efficacia probatoria privilegiata, dove è evidenziato in modo chiaro e lineare che il Nole, dopo essere stato ammonito dall'Arbitro, rivolgeva allo stesso, in modo reiterato, frasi di indiscutibile natura irrispettosa.

La natura delle frasi e la reiterazione delle stesse non meritano una valutazione attenuata della condotta tenuta, con la conseguente congruità della sanzione irrogata, quantificata nel minimo edittale.

Quanto alla disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dalla ricorrente, devesi ribadire che il Collegio deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l. di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componente; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL SIG. FERRARI ORAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.4.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISTOIESE/VITERBESE CASTRENSE DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 30.03.2018)

La U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e il sig. Orazio Ferrari, dirigente della indicata società, anticipavano la proposizione dell'appello alla decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che in data 30.3.2018 ha inibito al predetto dirigente di ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il 25.4.2018 e con l'ammenda di € 500,00 per i fatti accaduti nel corso della gara tra Pistoiese e Viterbese del 29.3.2018.

Il direttore di gara segnalava nel referto della gara che un individuo che si qualificava come presidente della Pistoiese si trovava negli spogliatoi e protestava a gran voce contro la terna arbitrale. Successivamente entrava nello spogliatoio arbitrale e con foga disapprovava la decisione arbitrale con atteggiamento arrogante.

Il delegato di lega confermava che un individuo, identificato per il presidente della società Pistoiese aggrediva verbalmente la terna arbitrale con frasi e modi censurabili per la veemenza ed il fraseggio.

Il Giudice Sportivo sanzionava il descritto comportamento nei termini in epigrafe indicati. Con successivo atto la sola società Pistoiese, in persona del legale rappresentante sig. Orazio Ferrari presentava appello alla decisione sopra riportata.

L'appellante segnala che il referto arbitrale, invero, non riporta le esatte parole proferite dal dirigente all'indirizzo della terna arbitrale e che lo stesso sostava nello spogliatoio della squadra della Pistoiese.

Osserva la Corte.

Emerge dagli atti del procedimento che il Presidente la Pistoiese ha protestato contro le decisioni arbitrali e si è introdotto nello spogliatoio dell'arbitro senza autorizzazione.

Ora se è vero che il referto arbitrale non precisa le parole proferite dal dirigente all'indirizzo della terna arbitrale, nondimeno emerge dagli atti un comportamento complessivamente aggressivo del predetto tenuto contro il direttore di gara ed i suoi collaboratori, tanto da entrare, senza autorizzazione, nello spogliatoio arbitrale.

Conseguentemente, se non possono sindacarsi le parole proferite dal dirigente all'indirizzo della terna arbitrale per la genericità del rapporto, nondimeno emerge con assoluta certezza che il predetto dirigente ha tenuto un comportamento non consono, né adeguato ad un dirigente sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Orazio ridetermina la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 16.04.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE COMI GIANMARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/FERMANA DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 05.04.2018)

Il calciatore Comi Gianmario ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 186/DIV del 5.4.2018, con il quale, a seguito della gara Vicenza/Fermana del 4.4.2018 è stata inflitta al reclamante Trevor la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"per aver volontariamente colpito con uno schiaffo al volto un avversario"*.

Il calciatore Comi Gianmario in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta in quanto l'avversario colpito non ha riportato danni fisici ed il fatto non era caratterizzato da particolare violenza.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che l'azione posta in essere dal ricorrente ha i caratteri di potenzialità offensiva, considerato altresì che la mancanza di danni fisici evidenti all'avversario giustifica la sanzione applicata perché già attenuata, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Gianmario.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE FRANCO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AREZZO/LIVORNO DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

Il sig. Franco Michele, tesserato della società Livorno Calcio S.r.l., propone appello avverso la decisione del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico del 4.4.2018 con la quale lo stesso è stato sanzionato con 2 giornate di squalifica per i fatti accaduti nel corso della gara Arezzo/Livorno del 3.4.2018.

In particolare il direttore di gara ha segnalato che il calciatore al 35" del secondo tempo veniva espulso perché colpiva con un forte calcio un avversario.

Il Giudice Sportivo sanzionava il predetto comportamento con 2 giornate di squalifica rilevando, come indicato dal direttore di gara, che il fallo era stato commesso senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Nell'atto di appello la parte ha prodotto il video dell'episodio.

E' noto e non merita peculiare motivazione il fatto che nel presente procedimento non è ammissibile la prova filmata.

Nei motivi di appello la parte fornisce una ricostruzione dell'episodio volta a ricondurre l'episodio contestato nell'ambito di un normale fallo di giuoco privo di volontà offensiva.

Osserva la Corte.

Il referto arbitrale, come è noto, ha valenza privilegiata, così che la diversa ricostruzione fattuale avanzata dall'appellante non può trovare accoglimento, atteso che il direttore di gara ha indicato in modo puntuale e oggettivo la dinamica del fatto, dal quale emerge che l'azione censurata ha costituito, all'evidenza, un comportamento ritorsivo avendo questi segnalato che il pallone, al momento del fallo, non era più giocabile dal giocatore sanzionato.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Franco Michele.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. LOPEZ GIOVANNI SEGUITO GARA LUCCHESI/PISTOIESE DEL 03.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 04.04.2018)

La società A.S. Lucchesi Libertas 1905 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 185/DIV del 4.4.2018, con il quale, a seguito della gara Padova/Teramo del 3.4.2018 è stata inflitta al signor Lopez Giovanni la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara (r.proc.fed., r.c.c.)*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in considerazione delle parole effettivamente pronunciate dal tesserato, che pur essendo irriguardose erano solo espressione di disapprovazione all'operato dell'arbitro.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerato che i termini utilizzati sono certamente offensivi della reputazione dell'Arbitro e ritenendo perciò che il fatto non merita una valutazione attenuata essendo già stato inflitto il minimo edittale della sanzione, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. di Lucca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini